

CIRCOLARE n. 1 – Gennaio 2021

Vado Ligure, lì 5 febbraio 2021

SOMMARIO

SEZIONE I – NEWS	3
A. NORMATIVA	3
A.1. I.V.A.	3
A.1.1) Modelli di dichiarazione IVA/2021	3
A.2. IRPEF – SOSTITUTI D’IMPOSTA	3
A.2.1) Modello di certificazione unica “CU 2021”	3
A.2.2) Modello 770/2021	4
A.2.3) Modelli concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’IRPEF (Modello 730)	4
A.2.4) Modello Redditi 2021 Persone fisiche	4
A.2.5) Modello Redditi 2021 Società di persone	4
A.2.6) Trasmissione spese sanitarie	4
A.2.7) Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro	5
A.3. IRES	5
A.3.1) Modello Redditi 2021 Enti non commerciali	5
A.3.2) Modello Redditi 2021 società di capitali	5
A.4. IRAP	5
A.4.1) Modello IRAP 2021	5
A.5. VARIE	6
A.5.1) Carta d’identità elettronica e servizi telematici dell’Agenzia	6
A.5.2) Accertamento e riscossione: proroghe	6
A.5.3) Accertamento e riscossione: ulteriori proroghe	6
A.5.4) Modelli F24 EP	7
B. PRASSI	7
B.1. I.V.A.	7
B.1.1) Detrazione IVA: caso particolare	7
B.1.2) Classificazione tariffaria di “mascherine facciali”	7
B.1.3) Aliquota IVA su interventi di manutenzione	7
B.1.4) Note di variazione: limiti all’emissione	8
B.1.5) Aliquota agevolata su servizi di progettazione	8
B.1.6) Esenzione COVID ex articolo 124 “Decreto Rilancio” per accessori	8
B.2. IRPEF - SOSTITUTI D’IMPOSTA	8
B.2.1) Trattamento fiscale di incentivo alla riduzione dell’orario di lavoro	8
B.2.2) Pignoramenti e ritenute	9
B.2.3) Redditi di lavoro dipendente	9
B.2.4) Istanza di rimborso ex art. 37, D.P.R. n. 602/73	9
B.2.5) Ritenute post conguaglio: i codici tributo	10
B.3. VARIE	10
B.3.1) Imposta di bollo su istanze di partecipazione a gare	10
B.3.2) Imposta di bollo su convenzione tra Comune ed ente religioso	11
B.3.3) Imposta di bollo su istanze per ottenimento sussidi	11
B.3.4) Contratti labour intensive	11

B.3.5) Conguaglio previdenziale	12
B.3.6) Versamenti a mezzo F24EP	12
C. COMUNICATI	12
C.1. I.V.A.	12
C.1.1) Brexit	12
C.2. VARIE	13
C.2.1) Opere pubbliche	13
C.2.2) Bonus pubblicità	13
D. GIURISPRUDENZA	13
D.1.1) Contributi COVID regionali	13
<u>SEZIONE II – FOCUS</u>	14

SEZIONE I – NEWS

A. NORMATIVA

A.1.I.V.A.

A.1.1) **Modelli di dichiarazione IVA/2021**

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata approvata la versione definitiva dei modelli Iva ordinario e base, con relative istruzioni. La dichiarazione Iva andrà presentata necessariamente in forma autonoma, esclusivamente attraverso il canale telematico, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021. Il provvedimento approva sia il modello ordinario (Modello IVA/2021) sia il modello semplificato (Modello IVA BASE/2021) che potrà essere utilizzato da tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che nel corso del 2020 hanno determinato l'imposta dovuta o ammessa in detrazione secondo le regole generali della disciplina vigente in materia (e non si sono avvalsi, quindi, dei regimi speciali Iva), non hanno eseguito operazioni con l'estero, non hanno effettuato acquisti e importazioni (senza applicazione dell'Iva) utilizzando il plafond per gli esportatori abituali e non hanno partecipato a operazioni straordinarie o a trasformazioni sostanziali soggettive.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 13095/2021 del 15 gennaio 2021](#)). 

A.2.IRPEF – Sostituti d’imposta

A.2.1) **Modello di certificazione unica “CU 2021”**

Approvata la versione definitiva del modello di certificazione unica “CU 2021”, per la certificazione dei redditi corrisposti nel periodo di imposta 2020 nonché la situazione legata alla posizione contributiva ed assistenziale di competenza dell'anno 2020 dei lavoratori dipendenti e dei percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ivi compresi i collaboratori coordinati e continuativi. Si evidenzia che i modelli CU 2021:

- ⇒ dovranno essere inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2021 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata);
- ⇒ dovranno essere consegnati agli interessati entro il 16 marzo 2021 ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 13088/2021 del 15 gennaio 2021](#)). 

A.2.2) Modello 770/2021

Approvata la versione definitiva del modello 770 con cui i sostituti di imposta comunicheranno, telematicamente, all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali sulle ritenute operate nel 2020. Il termine di presentazione è fissato al 31 ottobre 2021.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 13090/2021 del 15 gennaio 2021](#)). 

A.2.3) Modelli concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'IRPEF (Modello 730)

Approvata la versione definitiva dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo nonché della bolla per la consegna del modello 730-1.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 13104/2021 del 15 gennaio 2021](#)). 

A.2.4) Modello Redditi 2021 Persone fisiche

Approvata la versione definitiva dei modelli di dichiarazione Redditi 2021–PF (fascicolo 1, fascicolo 2, fascicolo 3), nonché dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per la dichiarazione dei redditi dell'anno 2020 e da trasmettere:

⇒ dal 2 maggio 2021 al 30 giugno 2021 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;

⇒ entro il 30 novembre 2021 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 28928/2021 del 29 gennaio 2021](#)). 

A.2.5) Modello Redditi 2021 Società di persone

Approvata la versione definitiva del modello Redditi 2020–SP da utilizzare per la dichiarazione dei redditi dell'anno 2020 da parte delle società di persone ed equiparate (snc, sas, società semplici, associazioni professionali, ecc.) e da trasmettere telematicamente entro il 30 novembre 2021.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 28970/2021 del 29 gennaio 2021](#)). 

A.2.6) Trasmissione spese sanitarie

E' stato posticipato dal 31 gennaio all'8 febbraio il termine per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie riferite all'anno 2020 ai fini delle dichiarazioni dei redditi precompilate 2021. Tale proroga non ha comunque impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2021.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 20765/2021 del 22 gennaio 2021](#)).

A.2.7) Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

E' stato modificato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 (si veda nostra circolare n. 7/2020). In particolare è stato anticipato al 31.05.2021 il termine di presentazione delle istanze (già fissato al 30.11.2021) ed al 30.06.2021 (anziché 31.12.2021) il termine per utilizzare il credito d'imposta.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 4887 del 8 gennaio 2021](#)).

A.3. IRES

A.3.1) Modello Redditi 2021 Enti non commerciali

Approvata la versione definitiva del modello Redditi 2021–ENC (ex Modello Unico) da utilizzare per la dichiarazione dei redditi dell'anno 2020 da parte degli enti non commerciali ed equiparati. Termine di presentazione è l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine la presentazione della dichiarazione è fissato al 30 novembre 2021.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 28838/2021 del 29 gennaio 2021](#)). 

A.3.2) Modello Redditi 2021 società di capitali

Approvata la versione definitiva del modello Redditi 2021–SC (ex Modello Unico) da utilizzare per la dichiarazione dei redditi dell'anno 2020 da parte delle società di capitali ed enti commerciali. Termine di presentazione è l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine la presentazione della dichiarazione è fissato al 30 novembre 2021.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 28929/2021 del 29 gennaio 2021](#)). 

A.4. IRAP

A.4.1) Modello IRAP 2021

Approvata la versione definitiva del modello IRAP 2021 da presentare esclusivamente in via telematica.

Il termine di presentazione del modello è:

- ⇒ per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, il termine è fissato al 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- ⇒ per i soggetti all'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell'articolo 3, il termine è fissato nell'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del Direttore n. 28883/2021 del 29 gennaio 2021](#)). ↗

A.5. Varie

A.5.1) Carta d'identità elettronica e servizi telematici dell'Agenzia

A partire dal 13 gennaio 2021 i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, fruibili nell'area riservata, sono disponibili anche agli utenti persone fisiche la cui identità digitale è autenticata tramite la propria carta di identità elettronica (CIE).

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del Direttore n. 8160/2021 del 12 gennaio 2021](#)). ↗

A.5.2) Accertamento e riscossione: proroghe

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un decreto legge concernente “*Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari*”. Tra le disposizioni principali del provvedimento, che ora passerà all'esame delle Camere per la conversione in legge, si segnala:

sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (articolo 1, comma 2): il termine di cui all'articolo 68, comma 1, D.L. n. 18/2020, concernente la sospensione dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, è prorogato al 31 gennaio 2021 (e poi, con successivo D.L. n. 7/2021, al 28 febbraio 2021);

sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni (articolo 1, comma 3): il termine sospensivo di cui all'articolo 152, comma 1, D.L. n. 34/2020, concernente gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 31 agosto dall'agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, è prorogato al 31 gennaio 2021 (e poi, con successivo D.L. n. 7/2021, al 28 febbraio 2021);

verifiche telematiche per i pagamenti (articolo 1, comma 4): per le verifiche presso Agenzia delle Entrate Riscossioni per i pagamenti superiori a 5.000 euro eseguite fra il 1° gennaio 2021 ed il 15 gennaio 2021 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153, comma 1, secondo periodo, D.L. n. 34/2020 ossia sono prive di effetti e le Pubbliche Amministrazioni possono comunque procedere con i pagamenti a favore del beneficiario sempreché Agenzia delle Entrate Riscossioni non abbia già notificato l'ordine di versamento ex articolo 72-bis, D.P.R. n. 602/73.

([Decreto Legge 15 gennaio 2021, n. 3](#) – G.U. n. 11 del 15-01-2021). ↗

A.5.3) Accertamento e riscossione: ulteriori proroghe

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un decreto legge concernente “*Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” che, come già anticipato in precedenza, ha ulteriormente prorogato dal 31 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 i termini relativi a:

- ⇒ sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione;
- ⇒ sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni
- ⇒ verifiche telematiche Ader.

([Decreto Legge 30 gennaio 2021, n. 7](#) – G.U. n. 24 del 30-01-2021). 

A.5.4) Modelli F24 EP

Con decreto del MEF è stata approvata una revisione della procedura di utilizzo del modello F24EP. In particolare, viene considerato tempestivo il pagamento la cui richiesta è inviata all'Agenzia delle Entrate entro la data di scadenza, senza che occorra più la trasmissione anticipata. E' necessario, però, verificare la capienza sul conto di tesoreria poiché in caso di incapienza, anche parziale, le disposizioni di addebito non sono eseguite e vengono stralciate.

(Ministero dell'Economia e Finanze – [Decreto 28 agosto 2020](#) – G.U. n. 10 del 14-01-2021). 

B. PRASSI

B.1. I.V.A.

B.1.1) Detrazione IVA: caso particolare

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la corretta modalità di determinazione dell'Iva ammessa in detrazione in considerazione del simultaneo svolgimento di diverse tipologie di operazioni nei confronti di soggetti passivi residenti e non residenti. Secondo l'Agenzia le operazioni non territoriali non limitano il diritto a detrazione se, qualora fossero state territoriali, non lo avrebbero limitato. Le operazioni non territoriali che, se territoriali, lo avrebbero invece limitato (ad esempio perchè operazioni esenti) vengono computate ai fini del pro-rata.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 2 del 4 gennaio 2021](#)). 

B.1.2) Classificazione tariffaria di “mascherine facciali”

E' stata pubblicata una circolare con la quale vengono individuate le classificazioni tariffarie delle mascherine facciali anti COVID e fornite le linee guida per la loro classificazione.

(Agenzia Dogane e Monopoli – [Circolare n. 1 del 1° gennaio 2021](#)). 

B.1.3) Aliquota IVA su interventi di manutenzione

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad una istanza di interpello con la quale si chiedeva l'applicabilità dell'IVA 10% su interventi di manutenzione straordinaria su immobile utilizzato per attività di casa di riposo e lunga degenza ai sensi del numero 127-duodecies) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 o, in subordine, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/1999. Dopo aver ribadito i concetti di cui alla circolare n. 151/E/1999 (con la quale venivano fornite indicazioni circa l'applicazione dell'IVA 10% ai contratti di appalto aventi ad oggetto

la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici di edilizia residenziale pubblica e si chiariva che si ha edificio pubblico se la costruzione ha fruito di contributi pubblici mentre la residenzialità se si tratta di residenza per collettività come ospizi orfanotrofi, ecc.), l’Agenzia constata che nel caso specifico si tratta di ente pubblico (ex IPAB che ha costruito con il concorso del Comune e della Provincia) e di edificio residenziale (casa di riposo a lunga degenza) e pertanto risulta applicabile l’aliquota agevolata del 10% ai sensi del numero 127-duodecies).

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 20 dell’8 gennaio 2021](#)). ↗

B.1.4) Note di variazione: limiti all’emissione

Nel caso di contratti ove la determinazione del prezzo avviene secondo un sistema progressivo che consente alle parti, se in disaccordo, di rimettere la determinazione al giudizio di un terzo, le eventuali note di credito emesse per recuperare il differenziale di prezzo già fatturate non sono riconducibili all’ipotesi del sopravvenuto accordo tra le parti, cui si applica il limite temporale dell’anno previsto dall’articolo 26, comma 3, D.P.R. n. 633/72.

(Agenzia delle Entrate – [Principio di diritto n. 1 dell’11 gennaio 2021](#)). ↗

B.1.5) Aliquota agevolata su servizi di progettazione

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una istanza di interpello riguardante la possibilità di applicare l’IVA agevolata 10% sull’appalto di servizi di progettazione formulata da un soggetto che aveva già ottenuto risposta positiva all’applicazione dell’IVA 10% ai sensi dei numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, per l’appalto di costruzione di edifici adibiti sia alla ricerca che alla didattica universitaria e post-universitaria, in quanto ritenuti rientranti nella categoria “edifici scolastici”. L’Agenzia, confermando precedente e consolidata prassi, risponde negativamente: l’aliquota del 10% potrebbe applicarsi solo se la progettazione rientrasse in un unico contratto d’appalto relativo alla costruzione.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 53 del 21 gennaio 2021](#)). ↗

B.1.6) Esenzione COVID ex articolo 124 “Decreto Rilancio” per accessori

L’Agenzia delle Entrate, richiamando il principio di accessorietà di cui all’articolo 12, D.P.R. n. 633/72, stabilisce che i beni accessori indicati nell’istanza di interpello possano beneficiare del medesimo trattamento ai fini IVA previsto per la cessione del bene principale.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 56 del 25 gennaio 2021](#)). ↗

B.2. IRPEF - Sostituti d’imposta

B.2.1) Trattamento fiscale di incentivo alla riduzione dell’orario di lavoro

L’Agenzia delle Entrate risponde ad una istanza di interpello in cui l’istante fa presente che in un contratto collettivo provinciale di lavoro è stato adottato un incentivo alla riduzione dell’orario di lavoro ai dipendenti cui manchino non più di

due anni dalla maturazione dei requisiti per il pensionamento. In base a tale contratto i dipendenti possono volontariamente versare all'INPS i contributi per mantenere invariata, nel periodo mancante alla pensione, la copertura previdenziale ed il datore di lavoro rimborserà tali somme. L'istante, quindi, chiede di veder riconosciuta la natura non retributiva a tali somme o, in subordine, l'applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR. Per l'Agenzia, essendo i contributi deducibili ex articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR, il datore di lavoro avrebbe potuto escluderli dal reddito di lavoro dipendente ex articolo 51, lett. h) del TUIR, se fosse stato lui a trattenerli e versarli all'INPS. Nel caso specifico, invece, trattandosi di rimborso, viene ribadita l'applicabilità dell'articolo 51, comma 1, del TUIR (onnicomprensività) e l'inapplicabilità della lettera h). Resta fermo che il dipendente manterrà la deducibilità dell'onere (ancorchè rimborsato ma tassato) ai sensi dell'articolo 10, lett. e) del TUIR.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 3 del 5 gennaio 2021](#)). ↗

B.2.2) Pignoramenti e ritenute

L'Agenzia delle Entrate si è espressa su un'istanza di interpello di un Ente Pubblico Economico che corrisponde delle somme a titolo di diritti d'autore ad un soggetto che è stato oggetto di una procedura di pignoramento presso terzi (ossia l'Ente stesso). L'Ente erogatore, quindi, nel corrispondere le somme al creditore pignoratizio opera la ritenuta del 20% sul 75% delle somme erogate e certifica le ritenute operate direttamente al soggetto esecutato. Il soggetto esecutato muore, senza che sia intervenuta l'accettazione dell'eredità né sia stato nominato un curatore per l'eredità giacente, e l'Ente si trova comunque a dover versare al creditore pignoratizio la somma dovuta. Secondo l'Agenzia delle Entrate, poiché non è individuato il sostituto, l'istituto della sostituzione d'imposta non può avere luogo. L'Ente erogatore indicherà nel modello 770 (quadro SY) il codice fiscale del *de cuius*.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 13 del 7 gennaio 2021](#)). ↗

B.2.3) Redditi di lavoro dipendente

L'obbligo di effettuare le ritenute sussiste sempre quando si erogano redditi di lavoro dipendente ancorché siano corrisposti in favore di soggetti che non siano propri dipendenti (si veda risoluzione 27 luglio 2005, n. 101/E). Questo principio vale anche in caso di corresponsione di CIG in deroga a ex dipendenti con conseguenti obblighi di versamento ritenute e predisposizione CU e 770.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 47 del 19 gennaio 2021](#)). ↗

B.2.4) Istanza di rimborso ex art. 37, D.P.R. n. 602/73

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad una istanza di interpello concernente la richiesta di rimborso da parte di persone fisiche per ritenute subite su redditi di lavoro dipendente nel caso di ritenute dirette operate da Amministrazioni dello Stato ex articolo 1, D.P.R. n. 602/73. L'Agenzia richiama i principi di cui all'articolo 38, D.P.R. n. 602/73 ribadendo che il termine decadenziale di 48 mesi per la formulazione dell'istanza di rimborso non decorrerà dai singoli versamenti in acconto

ma dalla dichiarazione annuale solo se il debito effettivo si determina con tale dichiarazione ritenendo che tali principi siano applicabili anche nel caso di cui all'articolo 37. Nel caso specifico, tuttavia, si trattava di ritenute su una quota di retribuzione non soggetta ad IRPEF e, quindi, il termine di 48 mesi decorre da ciascun versamento. Resta comunque salva la possibilità, per recuperare le maggiori imposte versate, di presentare una dichiarazione integrativa a favore per la specifica annualità entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 55 del 22 gennaio 2021](#)). ↗

B.2.5) Ritenute post conguaglio: i codici tributo

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente e assimilati, operate dai sostituti d'imposta dopo il conguaglio di fine anno.

I codici tributo istituiti sono i seguenti:

Modello F24

“1066” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno”;

“4934” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d'Aosta e versate fuori dalla regione stessa”;

“4935” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d'Aosta e maturate fuori dalla regione stessa”.

Modello F24 “enti pubblici” (F24 EP)

“103E” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno”;

“193E” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d'Aosta e versate fuori dalla regione stessa”;

“194E” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d'Aosta e maturate fuori dalla regione stessa”.

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 6/E del 28 gennaio 2021](#)). ↗

B.3. Varie

B.3.1) Imposta di bollo su istanze di partecipazione a gare

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad una istanza di interpello di un Comune che richiede chiarimenti circa la corretta applicazione dell'imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare nell'ipotesi della procedura negoziata e nei casi in cui viene utilizzato lo strumento dell'indagine di mercato per individuare le imprese da consultare. L'Agenzia afferma che per le procedure negoziate non vi è l'assoggettamento all'imposta di bollo in quanto l'adozione della procedura non necessita di formale domanda. Tra i chiarimenti forniti si segnala:

- ⇒ per le manifestazioni di interesse non è dovuto il bollo se (come nel caso del quesito) si tratta di modello che comunque non costituisce proposta contrattuale;
- ⇒ per quanto riguarda le offerte telematiche non seguite da accettazione da parte della P.A., standard MEPA, non è dovuto il bollo (viene al riguardo richiamata la circolare n. 96/E/2013);
- ⇒ con riferimento alle modalità di calcolo dell'imposta di bollo sugli allegati ai contratti, costituiti da capitolato e computo metrico estimativo, essi fanno parte del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 14-bis, D.Lgs. n. 50/2016 e quindi si applica l'articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n.642/72;
- ⇒ con riferimento agli allegati concernenti grafici e disegni che non consentono il conteggio delle linee al fine dell'applicazione dell'imposta di bollo, l'Agenzia conferma i chiarimenti resi con la risoluzione n. 97/E/2002 e, quindi, rientrano tra gli atti individuati dall'articolo 28 della tariffa per i quali è dovuta l'imposta di bollo in caso d'uso nella misura di euro 1,00 per ogni foglio o esemplare.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 7 del 5 gennaio 2021](#)). ↗

B.3.2) Imposta di bollo su convenzione tra Comune ed ente religioso

L'Agenzia delle Entrate risponde ad una istanza di interpello di un Comune che chiede di conoscere il trattamento da riservare ai fini dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro alla convenzione che intende stipulare con un ente religioso per l'accesso ai contributi derivanti dalla destinazione dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati dai Comuni. L'Agenzia ritiene che tale convenzione possa rientrare tra gli atti connessi al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente religioso e, quindi, possa beneficiare, in sede di registrazione, del regime di esenzione dettato dal citato articolo 82, comma 5 del d.lgs. n. 117/2017.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 22 dell'8 gennaio 2021](#)). ↗

B.3.3) Imposta di bollo su istanze per ottenimento sussidi

L'Agenzia delle Entrate risponde ad una istanza di interpello della Regione Toscana con la quale viene chiesto se è dovuta l'imposta di bollo sull'istanza che deve essere presentata ad una Regione per ricevere contributi per contrastare l'emergenza COVID a favore di talune categorie produttive. In particolare viene chiesta l'applicabilità dell'articolo 8, comma 3, dell'allegato B del d.P.R. 642/72, che stabilisce l'esenzione per le domande dirette ad ottenere "sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti". L'Agenzia delle Entrate, richiamando il Consiglio di Stato (parere n. 656 espresso in data 13 maggio 1997) sul significato di "sussidio", inteso anche come sovvenzione in denaro o finanziamento agevolato in favore di qualsiasi soggetto, accoglie la tesi dell'esenzione.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 37 dell'11 gennaio 2021](#)). ↗

B.3.4) Contratti labour intensive

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il concetto di beni strumentali è diverso rispetto a quello di beni oggetto dell'appalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/97. In particolare, qualora i

beni strumentali utilizzati per l'esecuzione dei servizi affidati non siano di proprietà del committente, né ad esso riconducibili in qualunque forma, non sussisterebbero i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 17-bis, D.Lgs. n. 241/97.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 1 del 14 gennaio 2021](#)). 

B.3.5) Conguaglio previdenziale

L'INPS ha pubblicato la circolare con la quale fornisce chiarimenti e precisazioni ai datori di lavoro privati per le operazioni di conguaglio relative all'anno 2020.

(INPS – [Circolare n. 6 del 15 gennaio 2021](#)). 

B.3.6) Versamenti a mezzo F24EP

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto MEF del 28 agosto 2020 (si veda nella sezione Normativa), la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato una circolare con la quale vengono forniti elementi chiarificatori sulla portata delle modifiche intervenute, indirizzati in particolare agli enti individuati dalla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, prima categoria di soggetti cui saranno applicate le disposizioni modificate dal citato decreto. In particolare, per i modelli da addebitare a partire dall'8 febbraio 2021, il pagamento è considerato tempestivo se inviato entro la data di scadenza. Sono conseguentemente superate le regole di cui alla Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 37/2007. Rimane la possibilità di trasmettere anticipatamente il modello e di indicare come data di esecuzione la data di scadenza.

(Ragioneria Generale dello Stato – [Circolare n. 3 del 26 gennaio 2021](#)). 

C. COMUNICATI

C.1.I.V.A.

C.1.1) Brexit

L'Irlanda del Nord rimarrà soggetta alla normativa dell'UE sull'IVA per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni ivi situati. Per garantire il buon funzionamento del sistema IVA, i soggetti passivi che effettuano nell'Irlanda del Nord cessioni di beni (comprese le cosiddette cessioni intracomunitarie) o acquisti intracomunitari di beni (anche da parte di enti non soggetti passivi) sono identificati, in conformità alla normativa IVA, con il codice «XI», diverso da quello del Regno Unito (che inizia con "GB")

(Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – [Comunicato 15 gennaio 2021](#)). 

C.2. Varie

C.2.1) Opere pubbliche

È in linea la nuova versione del contratto standard per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche, con la relativa relazione illustrativa, approvato congiuntamente dall' ANAC e dalla Ragioneria generale dello Stato.

(Ragioneria Generale dello Stato – [Comunicato del 12 gennaio 2021](#)). ↗

C.2.2) Bonus pubblicità

I soggetti che hanno presentato la "comunicazione per l'accesso" al bonus pubblicità per l'anno 2020, per confermare la "prenotazione" debbono inoltrare la "dichiarazione sostitutiva" dall'8 gennaio all'8 febbraio 2021 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2021) tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

(Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria – [Comunicato del 23 dicembre 2020](#)). ↗

D. GIURISPRUDENZA

D.1.1) Contributi COVID regionali

Secondo il TAR Friuli Venezia Giulia è legittimo che una Regione delibere contributi COVID per ristoro danni alle imprese che hanno sede operativa nel proprio territorio: ciò non viola i principi in materia di tutela della concorrenza. Il caso specifico esaminato dal Tribunale Amministrativo, peraltro, era riferito a contributi di modesta entità.

(Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia – Sentenza n. 8 del 16 gennaio 2021). ↗

SEZIONE II – FOCUS

SPLIT PAYMENT: conferma del regime sino al 2023 e nuovi elenchi 2021

Ancora un triennio di split payment ed ulteriori movimenti nell'elenco dei soggetti destinatari del regime: queste le novità che caratterizzano il 2021, unitamente ad alcune interessanti interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate intervenute proprio sul finire dell'anno su casistiche particolari ma di portata generale.

Proroga del regime split payment

Le disposizioni stabilite dall'articolo 17-ter del Dpr. 633/1972, di disciplina dello speciale regime della c.d. “scissione dei pagamenti”, si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. Le autorizzazioni concesse inizialmente hanno esplicitato la loro efficacia fino al 30 giugno 2020, con proroga ulteriormente concessa con la Decisione di esecuzione (UE) 2020/1105 del Consiglio del 24 luglio 2020 di applicabilità, con effetto dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2023, tramite la modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784.

Gli elenchi dei soggetti split payment 2021

Sono pronti i nuovi elenchi dei soggetti tenuti all'applicazione dello split payment dell'anno 2021, peraltro con aggiornamenti ulteriori rispetto alle posizioni individuate alla data del 20 ottobre 2020, aggiornamenti che si sono susseguiti fino allo scorso 15 dicembre.

Per quanto riguarda gli elenchi validi dal 1° gennaio 2021, è possibile ricercare le fondazioni, gli enti pubblici e le società presenti, tramite codice fiscale (all'indirizzo: http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/). Vi sono indicate le distinte categorie di soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, del Dpr. 633/1972.

I soggetti possono essere individuati sulla base delle tabella riassuntiva che segue.

<i>Art. 17-ter – PA, società e altri soggetti split payment dal 1° gennaio 2021</i>	
<u>Pubbliche amministrazioni</u> <i>comma 1 (art. 5-bis DM. 23 gennaio 2015 - comunicato MEF-DF 31 ottobre 2017; circolare n. 27E/2017)</i>	- Soggetti di cui all'art.1, comma 2, D.lgs. 165/2001; - Soggetti indicati a fini statistici dall'ISTAT ai sensi dell'art.1, comma 2, legge 196/2009 e le Autorità indipendenti; - Amministrazioni autonome annoverate dall'art. 1, comma 209, legge n. 244/2007
<u>Enti</u> <i>comma 1-bis, lett. 0a)</i>	Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona.
<u>Fondazioni</u> <i>comma 1-bis, lett. 0b)</i>	Partecipate per una percentuale complessiva non inferiore al 70% del fondo di dotazione da PA o comunque controllate da soggetti pubblici
<u>Società</u> <i>comma 1-bis, lett. a), b), c) e d)</i>	- società direttamente controllate (controllo di diritto e di fatto) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri - società controllate (controllo di diritto) direttamente e indirettamente da amministrazioni pubbliche, e da enti e società soggette allo split payment - società partecipate per una percentuale non inferiore al 70% del capitale da amministrazioni pubbliche, da enti e società soggette allo split payment - società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana e identificate ai fini Iva

Per quanto riguarda l'individuazione delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle regole derivanti dallo split payment, la circolare dell'Agenzia delle entrate 9/E/2018 aveva chiarito che non sono previsti degli elenchi e occorre fare riferimento all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it), sulla base dell'articolo 5-bis del D.M. 23 gennaio 2015 dove si precisa che le PA sono destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria, ai sensi

dell'articolo 1, commi da 209 a 214, Legge 244/2007. Non tutti i soggetti iscritti in IPA sono però destinatari di fattura elettronica P.A. e di split payment; ne sono infatti esclusi i Gestori di servizi pubblici ed altri soggetti, pur obbligatoriamente in IPA (sul punto, si veda anche la risposta ad interpello n. 577 del 10/12/20).

Per tutti gli altri soggetti rientranti nell'ambito della scissione dei pagamenti, in relazione alle previsioni dell'art. 5-ter, comma 2 del Decreto 23 gennaio 2015, l'inclusione negli elenchi da parte del Dipartimento Finanze ha invece effetto costitutivo.

Bussola emissione fatture split payment nel 2021	
Cliente pubblica amministrazione	Fattura split payment se la PA cessionaria è soggetta al regime di fattura elettronica obbligatoria ed è nell'elenco IPA
Cliente ente pubblico economico, società o fondazione	Valgono solo gli elenchi pubblicati e il fornitore non deve chiedere il rilascio di alcuna attestazione al cliente
Cliente ente, società o fondazione partecipata da PA	Fattura split payment se il cliente è inserito negli elenchi pubblicati dal Dipartimento Finanze dal 20 ottobre 2020 ma a decorrere da ciascuna data di efficacia per ciascun cliente

Criticità

Un tema critico riguarda la possibilità che un soggetto destinatario di split payment sia legittimato a richiedere il rimborso di un'imposta versata a fronte di fattura ricevuta e pagata ed operazione successivamente non posta in essere (in toto o in parte), laddove il fornitore rifiuti l'emissione di nota di credito. Il problema si pone poiché, giuridicamente, il debitore dell'imposta rimane sempre il cedente/prestatore.

La risposta dell'Agenzia delle entrate con **risoluzione n. 79/E del 21 dicembre 2020**, conseguente ad interpello, riguarda una casistica particolare legata al mondo dei Contratti Pubblici, ma afferma un principio di valenza generale in ordine alla

legittimazione, peraltro molto circoscritta, in capo al cessionario/committente a richiedere il rimborso all'Erario per Iva split che è impossibilitato a recuperare mediante lo strumento della registrazione di nota di variazione ex art. 26 ricevuta. Il caso, sollevato da una Provincia Autonoma, è riferito all'acconto erogato all'appaltatore prima dell'inizio dei lavori ed alla relativa copertura fidejussoria (art. 35 D.Lgs. 50/16): in caso di escussione della fidejussione, ad esempio per prestazione non resa dall'appaltatore, se l'appaltatore stesso non emette nota di credito ai sensi dell'art. 26 del Dpr 633/72, la stazione appaltante si trova nell'impossibilità di recuperare l'Iva split già versata all'Erario. A fronte di ciò, richiamando anche la risposta ad interpello n. 243 del 16 luglio 2019 (che pur riguardava una situazione di indebito oggettivo non dipendente dalla volontà delle parti), la Provincia chiedeva la possibilità di scomputare l'imposta dai successivi versamenti anche in assenza di nota di credito ricevuta. L'Agenzia ha negato la possibilità di scomputo diretto ma ha aperto alla legittimazione di richiesta di rimborso da parte della Provincia (cessionario/committente) a condizione di poter provare non solo l'indebito oggettivo (prestazione non effettuata) ma anche l'impossibilità per l'appaltatore di emettere nota di variazione ai sensi dell'art. 26 del Dpr 633/72.

Procedura

Oltre al tema critico della legittimazione all'istanza di rimborso, interessanti sono stati i chiarimenti di fine 2020 su Iva Split nelle operazioni permutative, compensazione, e soggetti destinatari del regime.

Operazioni permutative e compensazioni crediti e debiti

La risposta dell'Agenzia delle entrate ad **interpello n. 552 del 20 novembre 2020** affronta il caso di un ente locale territoriale che, essendo la controparte una società destinataria di split, chiede la possibilità di derogare al regime della scissione pagamenti, così come previsto dalla circ. 27/E/17 nelle operazioni svolte tra soggetti destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti ogni qual volta si abbia assenza di pagamento del corrispettivo. La risposta dell'Agenzia evidenzia l'essenzialità della preliminare verifica formale e sostanziale dell'effettiva esistenza del contratto di permuta secondo lo schema civilistico previsto dall'articolo 1552 del codice civile che trova qualificazione ai fini del trattamento Iva all'interno dell'articolo 11 del Dpr. 633/1972. Diversa è invece la fattispecie della mera compensazione di natura finanziaria con piena autonomia delle due prestazioni di servizi che trovano la loro fase d'incrocio solo in ragione della reciproca estinzione del rapporto di credito / debito; in essa viene a mancare il requisito della permuta, cioè la circostanza per cui le reciproche prestazioni siano il corrispettivo l'una dell'altra. Tale lettura civilistica implica due distinte operazioni a cui si applica il regime IVA proprio di ciascuna di esse, senza che trovino applicazione le deroghe indicate nella circolare 27/E/2017, par. 2.

Iva split payment versata in eccesso

La risposta dell'Agenzia delle entrate ad **interpello n. 378 del 18 settembre 2020** conferma che l'Iva split payment versata in eccesso con modello F24 duplicato per lo stesso mese è recuperabile semplicemente attraverso lo scomputo da quanto l'ente sarà tenuto a versare allo stesso titolo nelle mensilità successive e non richiede

l'emissione della nota di variazione in accredito del fornitore. La risposta, sotto il profilo operativo, invita però l'ente ad evidenziare nei propri documenti contabili l'avvenuta compensazione con indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell'importo dell'indebito.

Soggetti destinatari di split

La risposta dell'Agenzia delle entrate ad **interpello n. 577 del 10 dicembre 2020** conferma che l'ambito soggettivo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del Dpr 633/72 costituisce un sottoinsieme del più ampio novero dei soggetti (PA aggiudicatrici e Enti aggiudicatori, tra cui possono rientrare anche soggetti privati) che sono tenuti a ricevere la fattura elettronica per appalti pubblici ai sensi del D.lgs. 148/18. Per quanto concerne lo specifico caso esaminato, l'istante aveva richiesto l'accreditamento presso l'indice iPA in quanto soggetto rientrante nella categoria delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui all'art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 50/16. Tuttavia, in carenza del requisito soggettivo di cui al comma 1 dell'art. 17-ter del Dpr 633/72, ossia la qualifica di amministrazione pubblica, come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 196/09, non è destinatario del regime dello split payment. [!\[\]\(55acab083b8cbf36d4a75f262b6ea94a_img.jpg\)](#)